

COMUNE DI SANTO STEFANO DI SESSANIO

PROVINCIA DELL'AQUILA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 Reg.	OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione aliquote e detrazioni IMU anno 2014.
Seduta del 04.09.2014	

L'anno duemilaquattordici, il giorno quattro del mese di settembre, alle ore 15:50 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari.

Alla prima convocazione in seduta straordinaria con appositi avvisi, partecipata ai sig.ri consiglieri comunali a norma di legge, all'appello nominale risultano:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1) SANTAVICCA Fabio - SINDACO	X	
2) CIARROCCA Ettore - Vicesindaco	X	
3) RANIERI Claudia	X	
4) DE CAROLIS Davide Nunzio	X	
5) FULGENZI Stefano	X	
6) CAMPOVERDE Patrizia	X	
7) MECOLI Claudio	X	
8) PANNUNZIO Daulia	X	
9) CONTESTABILE Mario		X
10) DI MAGGIO Attilio		X
11) DI MARIO Aldo		X

Presenti 8 - Assenti 3

Presiede la seduta il Sig. Fabio Santavicca nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario comunale Dott. Giampaolo Paolucci.

Il Sindaco, constatato il raggiungimento del numero legale, dichiara aperta la discussione ed invita i consiglieri presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 3 O.D.G. SEDUTA 04.09.2014

Sulla proposta relativa alla presente deliberazione, i pareri richiesti a norma dell'art. 49, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono stati espressi secondo le seguenti risultanze:

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Bruna DEL COTTO



PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Bruna DEL COTTO



Il Sindaco dà la parola alla Responsabile del Servizio finanziario, la quale illustra la proposta di deliberazione relativa all'approvazione delle aliquote e detrazioni IMU anno 2014 e fornisce ulteriori spiegazioni in base alle richieste formulate dai consiglieri.

Dopo breve discussione viene adottata la deliberazione seguente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a) in attuazione della legge 5 maggio 2009 n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

Ricordato che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

Vista inoltre la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014:

- a) viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (unità immobiliari assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate). Tale gettito nei bilanci comunali viene sostituito con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall'utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU;
- b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;
- c) sono stati esonerati dall'imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;
- d) sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;
- e) è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro un limite ISEE in capo al comodatario di € 15.000,00 o per rendite non eccedenti € 500,00 di valore;

Ricordato che dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Richiamato l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziate con il bilancio statale;

Atteso che:

- il Fondo sarà ripartito con DPCM, tenuto conto dei criteri indicati alla lettera d) del comma 380, come modificati dalla legge n. 147/2013;
- il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per effetto dell'introduzione della TASI in luogo dell'IMU sull'abitazione principale;
- come per il 2013, le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad aliquote di base, senza considerare eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal comune nell'ambito della propria potestà regolamentare;

Ricordato che questo Comune per l'anno d'imposta 2013, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 13.11.2013 esecutiva ai sensi di legge, ha confermato le aliquote di base dell'imposta municipale propria, approvando le seguenti misure di aliquote:

Abitazione principale e relative pertinenze: **0,4%**;

Altri immobili: **0,76%**;

Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: **0,76%**

Rilevato che, con la medesima deliberazione, sono state previste le seguenti detrazioni e misure agevolative: è stata confermata la detrazione spettante per l'abitazione principale nella misura prevista dal D.L.n.201/2011 (€ 200,00 di base ed € 50,00 per ciascun figlio di età inferiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita principale, sino ad un massimo di € 400,00);

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2014 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio*

purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visti:

- il DM Interno 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013), che ha differito al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2014;
- il DM Interno 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 del 21 febbraio 2014), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- il DM Interno 29 marzo 2014 (G.U. n. 99 del 30 aprile 2014), con il quale il termine è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 2014;
- il Comunicato del Ministero dell'interno del 15.07.2015, che ha stabilito la scadenza del bilancio di previsione 2014 al 30.09.2014;

Richiamato inoltre l'articolo 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, il quale, in parziale deroga alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che “*A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1º gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno*”;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- b) variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 punti percentuali (comma 8), con un *range* di aliquota da 0,1% a 0,2%;
- c) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;

- d) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
- e) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- f) considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
 - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011);
 - 2) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011);
 - 3) una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro una soglia di reddito ISEE del comodatario non superiore a € 15.000,00 ovvero per valori corrispondenti a € 500,00 euro di rendita (art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011);

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale in questa stessa seduta consiliare;

Ricordato che ai sensi della normativa vigente sono assimilati ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Richiamato l'articolo 1 comma 677 della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1 comma 1 lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n.68 del 2 maggio 2014, il quale:

- a) introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;
- b) per il solo anno 2014 l'aliquota massima della TASI non può superare il 2,5 per mille;
- c) sempre per il 2014, i limiti di cui al comma 1 possono essere superati con le aliquote TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed equiparate, detrazioni o altre misure tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per gli stessi immobili;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: *15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine*

previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot.n.5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot.n.4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio finanziario;

Visto lo Statuto Comunale;

CON VOTO UNANIME, espresso per alzata di mano,

DELIBERA

1) DI APPROVARE per l'anno 2014, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, come di seguito indicato:

- Abitazione principale e relative pertinenze (limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9): **0,4%**;
- Altri immobili: **0,76%**;
- Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: **0,76%**;
- detrazione spettante per l'abitazione principale nella misura prevista dal D.L.n. 201/2011 (€ 200,00 di base ed € 50,00 per ciascun figlio di età inferiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita principale, sino ad un massimo di € 400,00);


2) DI DARE ATTO del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, convertito con modificazioni dalla legge n.68 del 2 maggio 2014;

3) DI TRASMETTERE telematicamente la presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro il 21 ottobre corrente anno;


4) DI DICHIARARE, con separata e parimenti unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene come appresso sottoscritto.

IL SINDACO
Fabio SANTANICA



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giampaolo PAOLUCCI



Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stata pubblicata sull'albo pretorio il giorno 08 SET. 2014 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Santo Stefano di Sessanio, 08 SET. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giampaolo Paolucci



Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è divenuta esecutiva il giorno 09/09/2014,

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);
 perché dichiarata immediatamente esegibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000).

Santo Stefano di Sessanio, 08 SET. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giampaolo Paolucci

